

(N. 1710)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 maggio 1951 (V. Stampato N. 1929)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1951

Norme per il reclutamento dei commissari di leva.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

Il personale civile del ruolo dei commissari di leva è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente o nelle posizioni di « ausiliaria » o della « riserva », aventi grado di capitano, maggiore, tenente colonnello e colonnello di tutte le armi e servizi, che non abbiano superato, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 58 anni.

Al detto personale dipendente dal Ministero della difesa, sono applicabili le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e suc-

cessive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto appresso stabilito.

Art. 2.

Gli ufficiali vincitori del concorso, provenienti dal servizio permanente, all'atto della nomina all'impiego civile sono trasferiti nei ruoli dell'ausiliaria.

La nomina a commissario di leva sarà confermata con decreto del Ministro per la difesa, dopo un anno dalla effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, gli ufficiali vincitori del concorso sono

ripristinati nella precedente posizione semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici. Gli ufficiali del servizio permanente, qualora vengano a risultare in soprannumero, sono riassorbiti nei quadri con le prime vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Art. 3.

Ferma restando la posizione nel ruolo acquisita dai commissari di leva nominati anteriormente al 1° gennaio 1925, i commissari di leva reclutati dopo detta data prendono posto nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, in base al grado di ufficiale rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. A parità di grado ha la precedenza il più anziano nel grado stesso.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente conservano, con la nomina a commissari di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozioni, ad ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295.

Ai commissari di leva provenienti da ufficiali il trattamento di quiescenza viene liquidato calcolando il servizio di commissario di leva come prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Restano ferme le disposizioni del 2° e 3° comma dell'articolo 13 del regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, per i commissari nominati prima del 1° gennaio 1925 e per quelli provenienti da armi o servizi che eventualmente non fossero più compresi nell'ordinamento dell'Esercito.

Art. 5.

Gli ufficiali aventi grado di colonnello, nominati commissari di leva in seguito a concorso, non possono beneficiare, per promozione al grado di generale conseguita nella posizione di congedo, di assegni superiori a quelli del grado di colonnello da essi rivestito all'atto della nomina all'impiego civile, nè fruire degli assegni relativi al grado di generale di brigata in conseguenza di promozione al grado superiore del colonnello del servizio permanente della stessa arma o servizio che abbia uguale o minore anzianità.

Art. 6.

In via transitoria, gli ufficiali dell'Esercito che abbiano già prestato servizio in qualità di facenti funzioni di commissario di leva presso le commissioni temporanee di leva e che abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 1 possono essere ammessi al primo concorso per commissari di leva che verrà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, purchè non abbiano superato alla data del relativo bando il 60° anno di età.

Art. 7.

È abrogato il regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1276, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936, n. 89.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.